


GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI: FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE



GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI: FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE

- **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**
- **DISPOSIZIONI GENERALI**
 - contenuti
 - modalità
 - termini
- **NOVITA'**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO



Art. 21 del D.P.R. 633/1972
Fatturazione delle operazioni

Art. 21 bis del D.P.R. 633/1972
Fattura semplificata

art. 17 comma 5,6 del D.P.R. 633
per situazioni particolari, (esempio autofatturazione).

art. 23 del D.P.R. 633/72
registrazione delle fatture

art. 25 del D.P.R. 633/72
registrazione degli acquisti

art. 26 del D.P.R. 633/72
Variazioni dell'imponibile o dell'imposta

DISPOSIZIONI GENERALI di fatturazione



Contenuti fattura che deve essere datata e numerata progressivamente per anno solare

dati anagrafici del soggetto che emette

Dati anagrafici (esclusa P.I.) del soggetto che riceve

natura qualità e quantità dei beni ceduti e/o servizi prestati

Prezzo e valore normale altri beni ceduti a titolo di sconto premio o abbuono

Aliquota applicabile e iva corrispondente

Numero partita iva del cessionario o committente qualora sia debitore di imposta in luogo del cedente o prestatore con indicazione della relativa norma

Per le cessioni intracomunitarie di beni di trasporto nuovi deve risultare data prima immatricolaz.o iscriz. in pubblici registri

Indicazione che la fattura è stata compilata dal cliente oppure da un terzo per conto del cedente/prestatore

Ulteriori elementi in casi specifici (es. estremi dichiarazioni intento, titoli di inapplicabilità e relativa norma IVA)

DISPOSIZIONI GENERALI di fatturazione



Modalità

La fattura può essere cartacea o in forma elettronica

Va emessa in duplice esemplare (tranne che per casi di cui all'art. 17 comma 3) per ogni operazione imponibile, non soggette ad imposta, non imponibili, esenti o in regime speciale

DISPOSIZIONI GENERALI di fatturazione



Termini di emissione

Entro lo stesso giorno di effettuazione dell'operazione (l'individuazione del momento di effettuazione dell'operazione è stabilita dall'art. 6 del D.P.R. 633/72). Ad eccezione delle fatture emesse per le cessioni che risultano da documento di trasporto (la fattura è emessa entro 15 gg dalla consegna o spedizione)

DISPOSIZIONI GENERALI di fatturazione OP. INTRACOMUNITARIE D.L. 331/1993



Le operazioni intracomunitarie sono soggette a regole di fatturazione, registrazione e dichiarazione in parte diverse rispetto a quelle previste per le operazioni nazionali.

• Acquisti intracomunitari: Fatture integrate

- Numero progressivo valido per registro fatture emesse e per il registro acquisti
- Base imponibile
- Imposta o eventuale titolo di esenzione

***DISPOSIZIONI GENERALI di
fatturazione OP.
INTRACOMUNITARIE D.L.
331/1993***



• **Cessioni intracomunitarie e prestazione di servizi:**

- Numerazione fattura di vendita
- Titolo di non imponibilità art. 41 D.L. 331/93 per le cessioni
- Titolo di non soggettività all'imposta per le prestazioni di servizi art. 40 D.L. 331/93 (attenzione all'elenco tassativo)

La fattura immediata o differita deve contenere principalmente:

il numero di identificazione attribuito al cessionario nello Stato membro di appartenenza, il paese di destinazione

DISPOSIZIONI GENERALI di registrazione



Contenuti

Numero progressivo attribuito

Data di emissione

Ammontare imponibile e Iva

Ditta denominazione, nome cognome

DISPOSIZIONI GENERALI di registrazione



Modalità

Le fatture emesse devono essere annotate nell'apposito registro e dall'1/1/2002 anche solo sul libro giornale

Le fatture acquisti, bollette doganali vanno numerate progressivamente e annotate sul registro degli acquisti

Le fatture degli acquisti intracomunitari e autofatture vanno registrate su tutti e due i registri di acquisti e vendite

DISPOSIZIONI GENERALI di registrazione



Termini

Le fatture emesse devono essere annotate nell'apposito registro entro 15 giorni dalla data di emissione nell'ordine progressivo di numerazione loro attribuito e partecipare alla liquidazione periodica in relazione alla data di emissione e non a quella di registrazione

Le fatture differite devono essere registrate entro il termine di emissione (cioè entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione), ma devono essere comprese nella liquidazione iva del mese o del trimestre in cui è avvenuta la consegna o la spedizione

Le fatture acquisti vanno registrate anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiaraz annuale nella quale si vuole esercitare il diritto alla detrazione (momento di esigibilità imposta, art. 6) e comunque non oltre la dichiaraz. annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto (art. 19).

DISPOSIZIONI GENERALI di registrazione OP.INTRACOMUNITARIE



•Acquisti intracomunitari

- Sul registro delle fatture emesse entro il mese di ricevimento della fattura ovvero anche successivamente ma non oltre 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al medesimo mese di ricevimento**
 - Sul registro degli acquisti entro il mese successivo a quello del ricevimento e comunque non prima dell’annotazione sul registro delle fatture emesse**
- L’annotazione sia sul registro acquisti che vendite deve essere effettuata distintamente da quella delle fatture nazionali (registri sezionali con numerazione fatture distinta o registro unitario con tecnica dei blocchi sezionali)**

DISPOSIZIONI GENERALI di registrazione OP.INTRACOMUNITARIE



• Cessioni intracomunitarie

–La registrazione va effettuata sul registro delle fatture emesse distintamente da quelle interne secondo l'ordine della numerazione e con riferimento alla data della loro emissione. Stessi termini di registrazione delle fatture interne.

VARIAZIONE IMPONIBILE E IMPOSTA



- **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**
- **DISPOSIZIONI GENERALI**
 - contenuti
 - modalità
 - emissione
 - registrazione
- **CASI**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO



- Art. 26 D.P.R. 633/72 e disposizioni integrative.
Anche per operazioni intracomunitarie

DISPOSIZIONI GENERALI



•Contenuti e modalità

Le rettifiche in aumento sono sempre obbligatorie, le rettifiche in diminuzione non costituiscono obbligo e possono avvenire solo in specifici casi dettati dalla Legge (comma 2 art. 26).

Le note di variazione devono richiamare le fatture che rettificano, non possono derivare da aliquote o agevolazioni divenute applicabili in epoca successiva a quella di effettuazione dell'operazione e ad accordi sopravvenuti tra le parti se trascorso un anno.

La nota credito può essere totale o parziale e può riguardare anche solo l'imposta.

Anche per le cessioni intracomunitarie si applicano le disposizioni dell'art. 26

D.P.R. 633/72

DISPOSIZIONI GENERALI



Termini di emissione

- **Per le variazioni in aumento vi è sempre l'obbligo, fatti salvi i termini prescrizionali di cui all'art. 57**
- **le variazioni in diminuzione non possono, invece essere effettuate oltre un anno dopo l'effettuazione dell'operazione.**

DISPOSIZIONI GENERALI di registrazione



- Il cedente o prestatore deve annotare la nota credito in diminuzione delle operazioni attive nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi (con segno negativo), riducendo l'iva a debito del periodo ovvero annotarla nel registro degli acquisti considerando la relativa iva detraibile alla stregua di quella assolta sulle fatture d'acquisto
- specularmente il cessionario o committente deve annotarla in diminuzione nel registro degli acquisti o trattandola come una fattura emessa, registrando l'iva a debito.

- **SCONTI, ABBUONI E PREMI ALLA CLIENTELA PREVISTI CONTRATTUALMENTE E NON (vedi in qs ultimo caso RM 561299 DEL 29 marzo 1991)**
- **SOSTITUZIONE DI PRODOTTI DIFETTOSI**
- **CORREZIONE DI ERRORI DI REGISTRAZIONE O LIQUIDAZIONE, INESATTEZZE (ART. 21 comma 7 DPR 633/72)**
- **NOTE DI VARIAZIONE IN CASO DI FALLIMENTO (sentenze e applicazione pratica)**
- **NOTE VARIAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURE ESECUTIVE RIMASTE INFRUTTUESE (RM 195/E DEL 16 maggio 2008.**

Art. 26 DPR 633/72

NOVITA' 2017 Su Note credito e procedure concorsuali

- Legge Bilancio 2017: **dietro-front**.
- la riscrittura dell'art. 26 del decreto IVA ha riportato la situazione a prima delle modifiche introdotte dalla legge di Stabilità per il 2016.

Art. 26 DPR 633/72

NOVITA' 2017 Su Note credito e procedure concorsuali

• Legge Bilancio 2017:

• l'emissione di **note di credito** continuerà ad essere possibile **soltanto alla conclusione delle procedure concorsuali** (i.e. in caso di fallimento, all'esito del piano di ripartizione finale del fallimento, laddove sussistente).

Art. 26 DPR 633/72

NOVITA' 2017 Su Note credito e procedure
concorsuali

•SVANTAGGIO: è un ostacolo alla liquidità delle imprese

Art. 26 DPR 633/72

NOVITA' 2017 Su Note credito e procedure concorsuali

•COSA PREVEDEVA la legge di Stabilità 2016:

- l'emissione di note di credito a seguito del mancato incasso - in tutto o in parte - del corrispettivo da parte del cessionario o committente sarebbe potuta avvenire:
 - a partire dalla data in cui il debitore è assoggettato ad una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-*bis* del R.D. n. 267/1942, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera d), R.D. n. 267/1942;
 - a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

Art. 26 DPR 633/72

NOVITA' 2017 Su Note credito e procedure concorsuali

• I vantaggi erano:

- **Superamento della previsione** secondo la quale, in caso di procedure concorsuali, l'**emissione** delle note di credito era **subordinata alla conclusione** delle stesse.
- Allineamento della normativa IVA alle imposte dirette, che permettono dedurre dal reddito d'impresa le perdite su crediti vantati nei confronti di soggetti assoggettati a procedure concorsuali **già alla data di apertura alle stesse** (art. 101, comma 5, TUIR).

Art. 26 DPR 633/72

NOVITA' 2017 Su Note credito e procedure concorsuali

- Infatti, il nuovo comma 11 dell'art. 26, D.P.R. n. 633/1972 prevedeva che il creditore poteva emettere la nota di variazione nei confronti del debitore assoggettato a procedure concorsuali a partire dalla data:
 - della **sentenza dichiarativa** del fallimento;
 - del **provvedimento che ordina la liquidazione** coatta amministrativa;
 - del decreto di **ammissione** alla procedura di **concordato preventivo**;
 - del decreto che dispone la procedura di **amministrazione straordinaria** delle grandi imprese in crisi.

Art. 26 DPR 633/72

NOVITA' 2017 Su Note credito e procedure concorsuali

- Altra modifica di interesse che è stata rimossa dalla legge di bilancio 2017 era quella contenuta nel comma 5 dell'art. 26, secondo la quale ove il cedente o prestatore si fosse avvalso della facoltà di emettere note di credito in presenza di procedure concorsuali, recuperando l'IVA non incassata, il cessionario o committente non era a sua volta tenuto alla rettifica della detrazione IVA a suo tempo operata.

VARIAZIONE IMPONIBILE ED IMPOSTA

Art. 26 DPR 633/72

- CASI PRATICI

La procedura di variazione in aumento, con emissione di una **fattura integrativa**, deve essere effettuata per regolarizzare, ad esempio, le seguenti situazioni:

- è stata applicata un'aliquota **Iva inferiore** a quella prevista dalla legge,
- nella fattura **non** sono state comprese **tutte** le **operazioni** per le quali si è verificato il presupposto impositivo
- per **mancata applicazione** dell'**Iva** su operazioni che erano **soggette**
- quando lo **sconto** concesso nella fattura originaria **viene meno**, ad esempio se il debitore non rispetta i termini di pagamento a cui lo sconto era collegato.

NOTE DI ACCREDITO SENZA LIMITI DI TEMPO

La procedura di variazione in diminuzione, con emissione di nota di accredito, va effettuata senza limiti di tempo in conseguenza al verificarsi, ad esempio, dei seguenti casi:

- dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione o rescissione del contratto ;
- mancato pagamento, parziale o totale, della fattura a causa di procedure concorsuali (ad es. fallimento) o di procedure esecutive rimaste infruttuose;
- successiva applicazione di sconti o abbuoni previsti nel contratto

ESEMPIO 1

ALFA SRL Via, n. ...
10100 – TORINO
P.IVA e C.F.

Egregio **Dott.**, Curatore

e.p.c. **Dott.ssa**, Giudice Delegato

Oggetto: fallimento di Tuttocasa di Rossi & Preso conoscenza che in data 2 maggio 2000, è stato reso esecutivo il piano di riparto finale del Fallimento di Tuttocasa di Rossi & C. Sas che ha previsto il solo pagamento dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis n.5 per il 13,74% del credito ammesso al passivo fallimentare; le inviamo, in qualità di creditore chirografario, la nota di variazione sul nostro credito ammesso al passivo fallimentare, in modo tale da poter recuperare l'IVA sullo stesso ai sensi dell'art.26 D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633.

Distinti saluti

- Via, n. ...
- 10100 – TORINO
- P.IVA e C.F.
- Spett.le
- Tuttocasa di Rossi & C. Sas
- c/o curatore dott. Luigi Bianchi

- Nota di accredito n. 10 del 18.10.2008

- Accredito IVA per definita infruttuosità della procedura concorsuale
- Rif. ns. fattura n. 732 del 20.9.2004

–IMPONIBILE TOTALE	ALIQUOTA	IVA	
– € 10.000,00	20%	€ 2.000,00	€ 12.000,00

- Documento di accredito emesso ai sensi dell'art. 26, comma 2, DPR n. 633/72 al solo fine di recuperare l'imposta.*
- Non comporta rinuncia al credito rimasto insoddisfatto.*

ESEMPIO 2

–ALFA SRL
 –Via, n. ...
 –10100 – TORINO
 –P.IVA e C.F.
 –Spett.le
 –GAMMA SAS
 –Via, n.
 –10100 - TORINO

–Nota di accredito n. 12 del 18.10.2008

–Come da contratto di fornitura siglato in data 12.01.2007, avendo la Vostra società raggiunto il fatturato premiabile, si emette nota di credito a fronte della fatture emesse nei vostri confronti nel corso dell'anno 2007, come da elenco allegato

–Bonus 5% su totale fatturato di Euro 150.000

–IMPONIBILE	ALIQUOTA	IVA	TOTALE
– € 7.500,00	20%	€ 1.500,00	€ 9.000,00

–Documento emesso ai sensi dell'art. 26, comma 2, DPR n. 633/7

NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE ENTRO L'ANNO

La procedura di variazione va effettuata entro un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile, nei seguenti casi:

erroneo assoggettamento di operazioni ad Iva con aliquota ordinaria (20%) anziché agevolata (4% o 10%);

ESEMPIO 3 - NC di sola IVA

- erroneo assoggettamento ad Iva di un'operazione esclusa;
- concessione di sconti o abbuoni non previsti contrattualmente;
- sostituzione di prodotti difettosi

ESEMPIO 4 - NC per prodotti difettosi

ESEMPIO 3

Spett.le DELTA SRL

Via , n.

10100 - TORINO

Nota di accredito n. 13 del 18.10.2008

Nota di variazione di sola IVA relativamente alla nostra fattura n.25 del 10.02.2008 (Euro 1.000,00 + IVA 20%) erroneamente emessa con aliquota IVA al 20% anziché 10%

ACCREDITO ECCEDENZA IVA 10%

100,00

–Documento emesso ai sensi dell'art. 26, comma 2, DPR n. 633/72

ESEMPIO 4

Spett.le GAMMA SAS

Via , n.

10100 - TORINO

Nota di accredito n. 14 del 18.10.2008

Nota credito per reso di merce difettosa come da nostro verbale di constatazione del 10.09.2008

–Riferimento ns fattura n.120 del 30.08.2008

IMPONIBILE	ALIQUOTA	IVA
	TOTALE	
€ 2.500,00	20%	€ 500,00
	€ 3.000,00	

Documento emesso ai sensi dell'art. 26, comma 2, DPR n. 633/72